

sentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in diffinità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'art. 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 171, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di produrre di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai componenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di trenta giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 3. (Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico). — 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto art. 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre,

la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.

3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'art. 2, rispettivamente comma 12, lettera e), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei tributi e altri oneri.

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'art. 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'art. 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di quindici giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità.

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata, in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge.

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2 comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle im-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prese elettriche degli enti locali restano affidate in conessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL S.p.a. restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1, comma 8:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 1, comma 9:

— Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 14:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995, convertito, con modificazioni dalla legge n. 273/1995, è il seguente: «2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima».

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 540/1996, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 650/1996, è il seguente:

«Art. 12. — 1. La tabella *A* allegata al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifica o categoria	Unità
Dirigente generale	8 (*)
Dirigente	52 (**)
9ª categoria	165
8ª categoria	186
7ª categoria	285
6ª categoria	750
5ª categoria	223
4ª categoria	276
3ª categoria	105
2ª categoria	—
Totale	2.050

(*) Di cui uno di livello *B* con funzioni di segretario generale.

(**) Di cui ventisei dirigenti amministratori e ventisei dirigenti tecnici.

2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella *A* prevista dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono contestualmente portati in riduzione nelle consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di centoventisei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, formulata di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procederà, in esito alle risultanze della verifica dei carichi di lavoro, tenuto conto delle funzioni da trasfe-

rirsi all'autorità di settore, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nei profili professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 28 dicembre 1995, prestava servizio in attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, prestava servizio in posizione di comando presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, transita, a domanda da presentare dagli interessati entro trenta giorni dalla predetta data, nei ruoli del Ministero stesso, nei limiti della dotazione organica fissata dal comma 1. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe loro spettato ove fossero stati inseriti nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 aprile 1994. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1° settembre 1995, prestava servizio in posizione di comando presso le altre amministrazioni dello Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordato. I comandi in atto cessano in ogni caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e, comunque, non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'avvio del servizio commerciale da parte del secondo gestore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema europeo in tecnica digitale, denominato GSM.

6. L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad attuare progetti volti al recupero dell'arretrato delle pensioni determinatosi in seguito alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, destinando a tale scopo appositi stanziamenti di bilancio dell'istituto postelegrafonici».

Nota all'art. 1, comma 18:

— Per il testo dell'art. 2, comma 30, della legge n. 481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 19:

— Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 13. (*Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità*). — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

- 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
- 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- 3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;
- 4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
- 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- 6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
- 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- 8) nomina a presidente della giunta provinciale;
- 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinario ai sensi del precedente art. 6.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali ed attività di ricerca, anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore e il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

— Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 231/1991 è il seguente:

«Art. 41. (*Indennità di funzione*).— 1. Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'art. 3 spetta l'indennità di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058».

Nota all'art. 1, comma 21:

— Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Note all'art. 1, comma 22:

— Per il testo dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 della legge n. 223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

— Il testo dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 416/1981 è il seguente: «Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'art. 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge».

— Per il testo dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 23:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 1, comma 25:

— Il testo dell'art. 1-bis del D.L. n. 332/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 474/1994, è il seguente

«Art. 1-bis (*Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi*). — 1. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'art. 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico».6»

Nota all'art. 1, comma 27:

— Il testo dell'art. 33 della legge n. 1034/1971 è il seguente:

«Art. 33. — Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che l'esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta».6»

Nota all'art. 1, comma 28:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 675/1996 è il seguente:

«Art. 1. (*Finalità e definizioni*). — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione».6»

Nota all'art. 1, comma 29:

— Il testo dell'art. 2621 del codice civile è il seguente:

«Art. 2621. (*False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi*). — Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi».

Nota all'art. 2, comma 5:

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 2, comma 8:

— Per la legge n. 416/1981 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 2, comma 17:

— Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359. (*Acquisto di azioni da parte di società controllate*). — Le società non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della società, che esercita il controllo su di esse o di altre società controllate dalla medesima.

Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società».

Note all'art. 2, comma 20:

— Il testo degli articoli 4, 7 e 8 della legge n. 250/1990 è il seguente;

«Art. 4. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987»

«Art. 7. — 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

“1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale”».

«Art. 8. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

— Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 422/1993, è il seguente:

«Art. 7. — Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 233, è sostituito dal seguente:

“Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250”».

Note all'art. 3, comma 3:

— Il testo dell'art. 16, comma 5, della legge n. 223/1990 è il seguente: «5. ^(*). La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che provvedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c), dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36».

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 223/1990, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 223/1990, come sostituito dall'art. 11-bis del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 250/1990 si vedano le note all'art. 2, comma 20.

— Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 422/1993, si vedano le note all'art. 2, comma 20.

Nota all'art. 3, comma 8:

— Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 420/1994, concernente le concessioni radiotelevisive, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, prima serie speciale, del 14 dicembre 1994.

Note all'art. 3, comma 11:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

— Il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 422/1993, è il seguente:

«1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi».

^(*) Vedere art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Nota all'art. 3, comma 15:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 3, comma 18:

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Note all'art. 3, comma 19:

— Il testo degli articoli 38 e successivi della legge n. 103/1975 è il seguente:

«Art. 38. — L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto».

«Art. 39. — L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;

appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che praticino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26».

«Art. 40. — L'autorizzazione di cui all'art. 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario^(*).

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 45 della presente legge.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'art. 38».

^(*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231 dell'11 ottobre 1985.

«Art. 41. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
125 bis	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	500.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	tassa annuale	350.000	Ordinario	
	b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	tassa annuale	30.000	Ordinario	

«Art. 42. — Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 38, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866».

«Art. 43. — L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 41, ad eccezione del terzo comma.

Il titolare degli impianti risponde di danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata».

«Art. 44. — I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'art. 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali^(*).

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma».

— Per il testo dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 3, comma 22:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 223/1990 è il seguente:

«Art. 4 (*Norme urbanistiche*). — 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.

La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.

^(*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231 dell'11 ottobre 1985.

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione; secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti di privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

Nota all'art. 3, comma 23:

— Per il testo dell'art. 1, comma 45, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il D.Lgs. n. 55/1997 dà attuazione alla direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.

Nota all'art. 4, comma 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 4, comma 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assegni richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione o al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— Il testo degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 è il seguente:

«Art. 184 (*Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose*). — Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.

Gli esercenti di ferrovie, tranvie, ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose, possono essere autorizzati dall'amministrazione nella forma, con i limiti ed alle modalità stabiliti dall'amministrazione stessa, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza, regolarità e funzionalità del servizio da essi gestito.

Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle linee di proprietà degli esercenti di cui al comma precedente, si applicano le norme stabilite nel regolamento per le concessioni ad uso privato.

Il consenso dell'amministrazione non è richiesto per le necessità di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. È necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni».

«Art. 214 (*Limiti al rilascio privato di concessioni ad uso privato*). — Le concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico.

Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti a sussidio di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, sempreché sia stato accertato che i collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative.

Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate solo quando il collegamento non può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui l'amministrazione riconosca l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 326, 330 e 334 del presente decreto».

Note all'art. 4, comma 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

— Il testo del D.P.R. n. 136/1975 da attuazione alla delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

Nota all'art. 4, comma 9:

— Per il testo dell'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, reca: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva».

Nota all'art. 5, comma 6:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, si vedano le note all'art. 1, comma 23.

Nota all'art. 6, comma 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.